

End Of Waste: i rifiuti inerti da costruzione e demolizione



focus

Novembre 2023



Contenuti della sessione

- *Principi generali e normativa di riferimento.*
- *Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto degli Inerti da Costruzione e Demolizione (EoW)*



Cessazione qualifica rifiuti

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto a operazioni di recupero (operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), incluso il riciclaggio.

Quindi si tratta di rifiuti che a seguito di un trattamento non sono più tali.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni dettate.

I criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, disciplina nazionale, **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto attraverso decreti...

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

La persona fisica o giuridica che per la prima volta utilizza un EoW o che immette un materiale per la prima volta dopo la cessazione di status di rifiuto provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti applicabili in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

Le condizioni (comma 1) devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto.

Art. 184-ter, D.lgs. 152/06

---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> **Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – **Aggregato recuperato**-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti



---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

---> **Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – **Aggregato recuperato**-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

I Decreti:

disciplinano le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto di quelli coinvolti in attuazione dell'art. 184-ter, c. 2 del D.lgs. 152/2006, identificano i rifiuti che vi possono rientrare, stabiliscono chi sia il **sogetto che attesta il rispetto** dei criteri per la cessazione dello status di rifiuto, stabiliscono **quali siano i criteri** per la cessazione dello status di rifiuto, stabiliscono chi sia il **sogetto che conserva, dove e per quanto tempo** la documentazione che attesta la cessazione dello status di rifiuto, **individuano la documentazione** che attesta la cessazione dello status di rifiuto.

Definizioni (art. 2)

Conglomerato bituminoso -> rifiuto (170302 - miscele bituminose ...[non pericolose]) costituito da inerti e leganti bituminosi, proveniente da:

- operazioni di fresatura a freddo di strati di pavimentazioni (fresato d'asfalto prodotto mediante fresatura degli strati di asfalto stradale)
- dalla demolizione di pavimentazioni

Granulato di Conglomerato bituminoso -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Lotto -> insieme di granulato conglomerato bituminoso <= a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di granulato di c.b.

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche del granulato di c.b., redatta per ciascun lotto

Definizioni (art. 2)

Rifiuti Inerti -> rifiuto solidi provenienti da C&D e altri rifiuti inerti di origine minerale, sono contenuti nella Tabella 1 presente nell'allegato 1. **Non sono pericolosi e non sono rifiuti abbandonati o sotterrati**

Aggregato Recuperato-> (sia aggregato riciclato che aggregato artificiale prodotto dai rifiuti) che hanno cessato di essere tale se conforme ai criteri (Art. 3)

Lotto -> insieme di aggregato recuperato <= a 3.000 m³

Produttore -> gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato

Dichiarazione di conformità -> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore che attesta le caratteristiche dell'aggregato recuperato (Art. 5 - allegato 3):

- * redatta per ciascun lotto
- * inviata ogni 6 mesi (relativamente al semestre precedente) all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente
- * conservata dal produttore presso l'impianto o la sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità che ne facciano richiesta.

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

---> **Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69**

Conglomerato Bituminoso -> rifiuto – **Granulato di Conglomerato bituminoso** -> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Criteri per la cessazione (art. 3), devono essere soddisfatti contemporaneamente:

a) è utilizzabile per **gli scopi specifici** di cui alla parte a) dell'allegato 1

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di **miscelazione a caldo** nel rispetto della norma Uni En 13108 (serie da 1-7);
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di **miscelazione a freddo**;
- per la produzione di **aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade**, in conformità alla norma armonizzata Uni En 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

b) risponde **agli standard previsti** dalle norme Uni En 13108-8 (serie da 1-7) o Uni En13242 **in funzione dello scopo specifico previsto**

c) risulta **conforme alle specifiche** di cui alla parte b) dell'allegato 1

b.1) Verifiche sui rifiuti in ingresso

b.2) Verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso:

- **b.2.1) Test sul campione** di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802
- **b.2.2) Test di cessione** sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802

b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso

Allegato 1

(criteri per la cessazione)

Modalità detenzione del campione (art. 4)

Il **produttore conserva** il campione per 5 anni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

Le **modalità di conservazione del campione** devono garantire:

- la **non alterazione delle caratteristiche** chimico-fisiche del granulato prelevato e
- **consentire la ripetizione** delle analisi.

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

---> **Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – **Aggregato recuperato**-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Allegati

- **Rifiuti ammissibili:** tabella 1 suddivisa in 2 parti (inerti da C&D, altri inerti di origine minerale)
- **Verifiche sui rifiuti in ingresso:** esame della documentazione in ingresso, controllo visivo, e se necessario controlli supplementari → **procedura di accettazione dei rifiuti**
- **Processo di lavorazione minimo:** macinazione, vagliatura, ..., separazione della frazione metallica e/o indesiderata (solo alcune delle fasi meccaniche a titolo esemplificativo)
- **Deposito e movimentazione:** devono essere organizzati in modo tale che i lotti di produzione non siano miscelati
- **Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato:**
 - ✓ Controlli finalizzati alla ricerca dei parametri indicati in tabella (amianto, benzene, fenolo...) e a garantirne i relativi valori limite di concentrazione
 - ✓ Test di cessione
- **Norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura Ce** (Norma e Titolo)

Allegato 1

(criteri per la cessazione)

Modalità detenzione del campione (art. 5 comma 3)

Il **produttore conserva** il campione per 1 anno dalla data dell'invio delle dichiarazioni presso l'impianto o la sede legale **prelevato** al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI.10802 e UNI/TR 11682

Le **modalità di conservazione del campione** devono garantire:

- la **non alterazione delle caratteristiche** chimico-fisiche dell'aggregato recuperato e
- **consentire la ripetizione** delle analisi.

ecocamere

Cessazione qualifica rifiuti

---> **Dm Ambiente 27 settembre 2022, n. 152**

Rifiuto inerte (da C&D e di origine minerale)-> rifiuto – Aggregato recuperato-> è il rifiuto che ha cessato di essere tale

Modalità detenzione del campione (art. 5 comma 3)

Il produttore conserva il campione per 1 anno dalla data dell'invio delle dichiarazioni presso l'impianto o la sede legale prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI.10802 e UNI/TR 11682

Le modalità di conservazione del campione devono garantire:

- la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato e
- consentire la ripetizione delle analisi.

Monitoraggio (art. 7)

Quanto indicato rappresenta una novità -> entro 180 gg dall'entrata in vigore del regolamento stesso, sulla base dei dati del monitoraggio, la possibilità di una revisione dei criteri tenendo conto di quanto emerso in fase di applicazione.

Regime transitorio (art. 8)

Sono riportati i termini per l'adeguamento delle autorizzazioni per i produttori di aggregato riciclato:

- **Ex art. 216 D.lgs. 152/06** - che operano in regime semplificato, hanno 180 gg dall'entrata in vigore del regolamento, per presentare l'aggiornamento della comunicazione, indicando le quantità massime recuperabili. Per le procedure semplificate (DM 5 febbraio 1998) continueranno ad utilizzare disposizioni e limiti quantitativi indicati negli allegati a supporto.
- **Regime ordinario** - hanno 180 gg dall'entrata in vigore del regolamento, per presentare istanza di aggiornamento AIA o AUA



Sistemi di gestione (art. 6)

E' prevista la possibilità di applicare un sistema di qualità UNI EN ISO 9001 certificato da organismo accreditato o essere registrati EMAS (certificazione ambientale), a tal fine sono richiesti /devono essere garantiti:

- Controllo accettazione dei rifiuti,
- Monitoraggio processo delle tecniche di trattamento,
- Monitoraggio della qualità dei materiali ottenuti,
- Monitoraggio delle radiazioni (per i metalli),
- Osservazione dei clienti sulla qualità dei materiali,
- Registrazione dei punti a) e b),
- Revisione e miglioramento del sistema di qualità,
- Formazione del personale

ecocamere

 **ecocerved**

CONTATTI:

formazione@ecocerved.it

info@ecocamere.it